

Carlo Curreli

Revisore Contabile

D.M. Grazia e giustizia 12 aprile 1995

N° 115792 Registro Revisori Contabili

Parere del revisore sulla Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n.09 del 03.04.2025 di:

“Approvazione tariffe Tari – anno 2025”

“Approvazione Piano Economico Finanziario Tari -anno 2025”

“Approvazione scadenze di pagamento del tributo anno 2025”

=====

Il sottoscritto Curreli Carlo, quale organo unico di revisione economico finanziaria del Comune di Genoni, in virtù di deliberazione del C.C. n. 26 del 23.07.2024

Considerato che

- *all’Organo di Revisione compete l’espressione del parere ai sensi dell’art. 239 del d. lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall’art. 3 del D.L. del 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;*
- *In base all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.*

Tenuto presente

- il regolamento comunale che disciplina la TARI, il quale prevede “Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione.[...]”;

Letta

- la proposta di “Approvazione Piano Economico Finanziario Tari anno 2025,” quale atto propedeutico da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;*
- la proposta di “Approvazione delle tariffe Tari (tassa sui rifiuti) anno 2025”.*

Visto

- *che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito la IUC (imposta unica comunale) facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti;*
- *che il Consiglio Comunale deve assumere una specifica deliberazione sulle tariffe 2025 del tributo sui rifiuti (TARI) entro il termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno ad esso inerente;*
- *l’art.3 c.5 quinquies del D.L. 228/2021 che ha introdotto il c.d. “Sganciamento Tari” che ha disposto che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art. 1, c. 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30*

aprile di ciascun anno. [...]".

- *la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'articolo 53, comma 16, prevede il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, più volte derogata da specifica normativa di Legge;*
- *la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 654 e 683, sulle tariffe TARI in conformità del P.E.F. del servizio rifiuti e sul termine utile per la loro approvazione;*
- *l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sulle attribuzioni all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (A.R.E.R.A.) per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario;*
- *la Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;*
- *la deliberazione A.R.E.R.A. n.303/2019/R/RIF sulle linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario del settore rifiuti;*
- *l'art. 2 della Deliberazione A.R.E.R.A. n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, con la quale la predetta Autorità verificherà la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;*
- *la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani. La stessa deliberazione conferma l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR 158/99, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:*
 - *Suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
 - *Determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99.*
- *la Deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*
- *la Determinazione ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*

VISTA

- *la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2024 avente ad oggetto "VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023.", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il biennio 2024-2025 del MTR-2;*

VERIFICATO

- *che non si è reso necessario provvedere alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI in approvazione alla presente deliberazione riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, per cui si rimanda al rispettivo schema*

di PEF pluriennale 2024-2025 approvato secondo il MTR-2 tramite Deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

Preso atto

- delle Categorie tariffarie e delle Tariffe componente TARI anno 2025, come risultanti dal prospetto allegato alla proposta di deliberazione;
- che in base al c.654, art.1 della L.147/2013, il gettito totale della TARI 2025 assicura la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- della ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- delle scadenze di pagamento del tributo – che deve essere eseguito mediante utilizzo di Modello F24 -definite conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Raccomandata

la puntuale pubblicazione della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge.

Dato atto che nelle verifiche effettuate non sono emerse formali osservazioni affidate alla competenza dell'organo di revisione.

Acquisito il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario. _

Richiamato l'art. 239 del già citato decreto legislativo 267/2000, in merito alle competenze dell'organo di revisione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Esprime

parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di adozione del suddetto atto.

Il Revisore dei Conti

(Carlo Curreli)

